

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 1948

(11<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione)

« Istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del " Fondo nazionale di soccorso invernale ,, » (N. 155) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive » (N. 156) (Approvato dalla Camera dei deputati) — Oratori: Sanna Randaccio *relatore*, Ricci Federico, Fortunati, Presidente . . . . . Pag.

37

(Discussione ed approvazione)

« Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazioni » (N. 153) (Approvato dalla Camera dei deputati) — Oratori: Bertone *relatore*, Presidente, Ricci Federico, De Gasperis, Ruggeri, Sanna Randaccio . . . . .

34

« Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso » (N. 154) (Approvato dalla Camera dei deputati) — Oratori: Bertone, De Gasperis, Ricci Federico, Zotta, Ruggeri . . . Pag.

36

(Seguito della discussione ed approvazione)

« Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (N. 148) (Approvato dalla Camera dei deputati) — Oratori: Bertone, Presidente . . . . .

33

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, De Gasperis, Fortunati, Gava, Luisetti, Marconcini, Ottani, Paratore, Perini, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli, Zotta.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza ».** (Numero 148) (Approvato dalla Camera dei deputati).

BERTONE, Ricorda che, dietro sua proposta, nella riunione del 1° dicembre la discussione del provvedimento fu rinviata per un più approfondito esame dei precedenti legislativi, ai quali il provvedimento stesso fa riferimento. Dall'esame di detti precedenti è risultato che essi non comportano un aumento di spesa.

PRESIDENTE. Fa presente che nella precedente riunione sono stati approvati i primi due articoli del disegno di legge. Mette pertanto in votazione i successivi tre articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Mette in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazioni** ». (N. 153) (Approvato dalla Camera dei deputati).

BERTONE, *relatore*. Il provvedimento in esame riguarda una proroga della scadenza di termini per l'accertamento di imposte e tributi. In un colloquio avuto con il Ministro delle finanze ha avuto da questi assicurazione che si tratta dell'ultima proroga che viene richiesta.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed il Ministro ne sottolinea l'urgenza. Ancora una volta c'è da constatare l'anormalità della procedura cosiddetta di urgenza, per cui quella delle due Camere che è chiamata successivamente all'esame di un disegno di legge si trova in una situazione di indiscutibile disagio, in quanto, se introduce modificazioni nel disegno di legge stesso, questo deve ritornare all'altro ramo del Parlamento, con pregiudizio della necessità e spesso, come nel caso attuale, della urgenza, di attuare la legge.

C'è da rilevare inoltre che quella delle due Camere che è chiamata successivamente ad approvare un disegno di legge, se non vuole essere causa di ritardi nell'applicazione del disegno di legge stesso, praticamente è costretta a rinunciare alla estrinsecazione piena del proprio giudizio.

Ora non è dubbio che, quando una Commissione ravvisa la necessità e la opportunità di modifiche sostanziali a un disegno di legge, sottoposto al suo esame, sia direttamente dal Governo, sia in rimessione dall'altro ramo del Parlamento, essa non deve preoccuparsi del ritardo che il suo dissenso su alcuni punti può portare alla approvazione del disegno di legge stesso perchè a nessun titolo può e deve rinunciare al suo ufficio ed alla sua prerogativa. Sarebbe quindi opportuno che per tutti gli emendamenti, sia per quelli di carattere sostanziale come anche per quelli di carattere formale, il suo esame e giudizio non soffrissero limitazioni dalla necessità di una approvazione urgente. Esprime pertanto il voto che si evitino le cosiddette procedure di urgenza, troppo frequenti, e che tutti i disegni di legge possano essere esaminati con procedura normale. Al qual fatto deve naturalmente corrispondere il dovere delle Commissioni di svolgere il loro compito in modo che ogni provvedimento sia esaminato tempestivamente.

Nel caso attuale, riterrebbe utili alcune modificazioni al disegno di legge. Per esempio, al capoverso dell'articolo 1 è detto che sono soggetti ad avocazione i profitti di contingenza, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948. Ma fino a quando tale avocazione avrà luogo? Non si può non aver presente che si è già in periodo di tributi eccezionali, con l'imposta straordinaria proporzionale, la straordinaria progressiva, l'avocazione dei profitti di guerra, ecc. Ma i tributi straordinari, moltiplicati di numero, tendono ad assumere un carattere di normalità, tanto più quando non vi è limite di tempo nella loro applicazione. Quale ripercussione ciò possa avere sulla economia in generale, è facile a comprendersi. Ritiene opportuno perciò far presente al Ministro che nella applicazione della legge si trovi il modo di indicare il termine dell'applicazione della legge stessa.

Così all'articolo 3 sarebbe stata desiderabile una dizione più chiara, meno complicata. È esatto che un profitto può esser ricercato e tassato come di guerra, mentre poi potrà risultare che è di regime o di contingenza: l'articolo vuole affermare che la notifica, fatta dall'ufficio distrettuale delle imposte per un titolo,

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

11ª RIUNIONE (15 dicembre 1948)

può valere anche come notifica per altro titolo, se il primo risulta non esistente; e ciò, giustamente, al fine di ovviare ad eventuali decadenze del Fisco per una valutazione iniziale errata. Il principio è approvabile, ma una dizione più precisa sarebbe stata desiderabile, specie là dove è detto che la notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette si considera efficace ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e della relativa avocazione nei casi in cui i profitti accertati a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonchè a titolo di avocazione di profitti di regime siano riconosciuti come aventi natura di profitti di guerra. Riconosciuti da chi? Dall'ufficio? Dalle commissioni? Fino a qual grado? In genere il disegno di legge tende al buon fine di riportare ad un termine ultimo gli accertamenti e le notifiche, sì che queste procedure eccezionali non abbiano a prolungarsi troppo. Questo motivo costituisce in sostanza la ragione e la base del provvedimento, ed è per questo motivo che, a suo avviso, la Commissione può dare la sua approvazione al provvedimento stesso. Invita, tuttavia, il Ministro a tener conto delle osservazioni fatte precedentemente. Propone perciò un emendamento integrativo. Mentre infatti il decreto legislativo 11 aprile 1947, che prorogò al 31 dicembre 1948 i termini in scadenza al 31 dicembre 1947, ammise alla stessa proroga i termini che scadevano al 31 dicembre 1947 «portati da altre disposizioni di legge», il decreto legislativo 12 marzo 1948, che prorogò i termini al 31 dicembre 1948, non contiene tale inciso relativo alle «altre disposizioni di legge». Potrebbe quindi avvenire che la proroga operi per i termini portati da disposizioni del 1947 e non per quelli portati da disposizioni del 1948, per i quali la proroga evidentemente è più giustificata. Si propone perciò che il primo comma dell'articolo 5 sia così concepito: «Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318 o di altre disposizioni legislative, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948».

**PRESIDENTE.** Osserva che in sostanza le osservazioni fatte dal senatore Bertone sono due: la prima, di porre un termine di scadenza all'avocazione di profitti eccezionali di contingenza; l'altra, essenzialmente morale, se esista ancora uno stato di contingenza.

**RICCI FEDERICO.** Osserva che la poco chiara definizione dei profitti eccezionali di contingenza mette il contribuente alla mercè del Fisco, anzi può dar luogo ad una vera e propria persecuzione. Se il Fisco vuole colpire può farlo attraverso leggi normali. Ritene, pertanto, che l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza debba avere termine entro il 1948.

**DE GASPERIS.** Fa presente che l'avocazione dell'utile di contingenza serve ai procuratori delle imposte per continuare a perseguire i profitti di guerra. Osserva, altresì, che in alcuni uffici il Fisco è più rigoroso ed in altri lo è meno e che in genere nel pagamento di tale tributo si ha una larga evasione.

Non è favorevole poi a che sieno prolungati i termini, anzi ritiene necessario che sia fissato un termine per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e afferma che sarebbe più opportuno applicare rigorosamente l'imposta di ricchezza mobile, categoria B, affidando le relative indagini a persone capaci di esaminare e di valutare i redditi dei contribuenti.

**RUGGERI.** È contrario al criterio di fissare un termine in considerazione del fatto che, pur dovendosi ammettere una certa normalizzazione della situazione economica, possono verificarsi altre condizioni che potrebbero giustificare il prolungamento dell'avocazione.

**SANNA RANDACCIO.** Rileva che per l'avocazione dei profitti di contingenza vi è l'iscrizione sul ruolo provvisorio e le commissioni, che devono decidere dei ricorsi, non sono state ancora nominate. Ciò ha per conseguenza che i più favoriti non pagano, mentre altri continuano a pagare, non potendo ottenere da parte delle commissioni la cancellazione dei loro nominativi nei ruoli. È del parere quindi che non si debba far cessare l'avocazione ma che la Commissione finanze e tesoro debba far presente al Ministro la necessità di nominare il più rapidamente che sia possibile le commissioni anzidette, non essendo giusto che

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

11ª RIUNIONE (15 dicembre 1948)

alcuni contribuenti continuino a pagare ciò che essi non devono.

*Sono letti e approvati senza discussione gli articoli 1, 2, 3, e 4.*

**PRESIDENTE.** Fa presente che al primo comma dell'articolo 5 il senatore Bertone ha proposto di sopprimere la congiunzione « e » fra le parole « decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444 » e le altre « del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318 » e di aggiungere, dopo queste ultime, le seguenti « o di altre disposizioni legislative », fermo rimanendo il resto del comma. Mette pertanto ai voti l'emendamento anzidetto.

*(È approvato).*

Mette ai voti l'articolo 5 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

*Sono letti e approvati senza discussione gli articoli 6 e 7, ultimo del disegno di legge.*

**PRESIDENTE.** Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato) (1).*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granturco conferiti all'ammasso ».** (N. 154) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

**BERTONE.** Osserva che nell'applicazione del disegno di legge in esame sorgeranno in pratica difficoltà per distinguere, presso i molini, la farina proveniente dai cereali conferiti agli ammassi e quella invece proveniente dal mercato libero.

**DE GASPERIS.** Quale tecnico in materia chiarisce che la distinzione tra i due tipi di farina avviene mediante due distinte contabilità che debbono essere tenute dai molini e che la finanza controlla. In ogni modo il pericolo di confusione, a cui ha accennato il sena-

tore Bertone, sussiste ed è anche notevole la perdita subita dall'Erario per le evasioni, ammontando l'imposta generale sull'entrata a lire 500 il quintale. Ricorda che era stata fatta la proposta di stabilire una imposta uguale per tutti i molini, ma che l'Associazione degli interessati fece presente che essa non rispondeva allo scopo. L'organo, investito del controllo, è l'Alto Commissariato per l'alimentazione: ciò nonostante ritiene che sia molto difficile evitare gli inconvenienti segnalati dal senatore Bertone.

**RICCI FEDERICO.** Non vede la necessità delle esenzioni stabilite dal disegno di legge in esame in quanto generalmente il regime di eccezioni è quello che più provoca gli abusi. Si dichiara, quindi, contrario al disegno di legge.

**DE GASPERIS.** La soluzione, accennata dal senatore Ricci, di non stabilire esenzioni dall'imposta generale sull'entrata per i cereali conferiti all'ammasso, di cui al provvedimento in esame, sarebbe quella ideale, ma in pratica darebbe dannose conseguenze.

**BERTONE.** Ritiene anch'egli che la soluzione accennata dal senatore Ricci sia di difficile attuazione, soprattutto perchè farebbe crescere il prezzo del pane.

**ZOTTA.** Si rende conto che debba esservi esenzione nell'acquisto che fa lo Stato dal privato, ma non comprende perchè debba esservi esenzione anche quando lo Stato vende al mugnaio.

**DE GASPERIS.** Rileva che in proposito va tenuto presente che con recente disposizione sono state abolite le miscele per la panificazione.

**RUGGERI.** Ricorda che in certe zone la farina di granturco e di risone viene distribuita in sostituzione del pane.

**BERTONE.** Ritiene che sarebbe opportuno far presente al Commissariato per l'alimentazione il pericolo a cui si va incontro con l'adozione del provvedimento in esame, dimodochè la Finanza possa prendere in tempo le necessarie disposizioni cautelative.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

*(È approvato).*

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

**Discussione dei disegni di legge: « Istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che s'iniziano in tre giornate domenicali a favore del " Fondo Nazionale di Soccorso Invernale " ».** (N. 155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « **Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive** ». (N. 156) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Illustra il primo provvedimento affermando che, mediante l'istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che s'iniziano in tre giornate domenicali, si vuole assicurare un notevole contributo a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale.

RICCI FEDERICO. Preferirebbe che i contributi fossero versati all'Erario e da questo, con apposita disposizione, erogati al Fondo suddetto.

FORTUNATI. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il Fondo nazionale di soccorso invernale è stato costituito senza una opportuna discussione da parte del Parlamento. Ha potuto avere notizia anche che in un primo tempo si voleva stabilire, a favore del Fondo suddetto, un contributo pari a una giornata di lavoro, da pagarsi per metà da parte dei datori di lavoro e per l'altra metà da parte dei lavoratori, senza nemmeno sentire il parere dell'organizzazioni sindacali. In ogni modo c'è da temere che una gran quantità di denaro non sia versata al « Fondo ». Inoltre era stato stabilito che dovevano essere gli Enti comunali di assistenza ad amministrare il « Fondo », tenendo conto delle varie esigenze regionali. Si tratta di un problema molto grave: l'anno scorso si è verificato anche qualche inconveniente, tanto che mezzo miliardo, anziché al « Fondo », è andato a finire all'Erario. Ritene che la Commissione, oltre a stabilire i prelievi dei contributi, debba preoccuparsi anche delle modalità dell'erogazione del denaro.

PRESIDENTE. Riconosce la necessità di assumere notizie più precise ed esaurienti sulla gestione del « Fondo » nazionale di soccorso

invernale e pertanto propone di sospendere la discussione sui due provvedimenti in esame. (*Così rimane stabilito*).

La riunione termina alle ore 12,30.

#### ALLEGATO.

**Termine per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione**. (N. 153).

#### Art. 1.

L'avocazione prevista dal decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1° gennaio 1939-31 dicembre 1948.

Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggano origine da attività ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948.

Sono del pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330.

#### Art. 2.

L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive col 31 dicembre 1951.

Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

## Art. 3.

È prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e per la rettifica, ai fini dell'imposta medesima, dei profitti dichiarati

La notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonchè a titolo di avocazione di profitti di regime, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si considera efficace ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e della relativa avocazione, nei casi in cui i profitti accertati secondo uno dei titoli sopra indicati siano riconosciuti come aventi natura di profitti di guerra.

## Art. 4.

I termini previsti nell'articolo 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e per l'accertamento d'ufficio nei confronti di quei contribuenti che hanno ommesso di presentare la dichiarazione, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1951 e al 31 dicembre 1952.

## Art. 5.

Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che

ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318 o di altre disposizioni legislative, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.

Alla stessa data sono prorogati i termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere nel corso dell'anno 1949, nonchè il termine fissato dall'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892.

Per i redditi mobiliari di categoria B e C-1 che non erano definiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, l'Amministrazione finanziaria può rettificare i redditi rivalutati e quelli dichiarati dai contribuenti in sede di rettifica dei redditi stessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione a ruolo dei redditi rivalutati.

## Art. 6.

Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1949 termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, vengono a scadere entro il 31 dicembre 1948.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.